

PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2008

INFORMATIVA PER LE NUOVE IMPRESE ISCRITTE O ANNOTATE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE NEL PERIODO DAL 01.01.2008 AL 04.03.2008

Spett.le Contribuente,

con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 01.02.2008 (d'ora in poi "decreto 2008"), entrato in vigore il giorno 05.03.2008, sono state stabilite le misure fisse e le aliquote per il calcolo del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio I.A.A. per l'anno 2008. Le imprese iscritte od annotate nella sezione speciale del Registro delle Imprese nel periodo dal 01.01.2008 al 04.03.2008 devono provvedere entro il 16 giugno 2008 a versare il maggiore importo dovuto sulla base delle nuove misure fisse stabilite dal decreto 2008.

1. SOGGETTI OBBLIGATI

Tutte le nuove imprese iscritte od annotate nella sezione speciale del Registro delle Imprese nel periodo dal 01.01.2008 al 04.03.2008.

2. IMPORTO DA CONGUAGLIARE PER LA SEDE

Per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese il diritto annuale per la sede e le eventuali unità locali, previsto dal decreto 2008, è dovuto nelle misure fisse elencate nella seguente tabella:

Tipologia Impresa	diritto dovuto per la Sede €	diritto dovuto per ogni Unità Locale €
Imprese individuali	88,00	18,00
Società semplici agricole	88,00	18,00
Società semplici non agricole	144,00	29,00
Società tra avvocati	170,00	34,00
Unità locali di imprese con sede principale all'estero	-	110,00

Le nuove imprese iscritte od annotate nella sezione speciale nel periodo dal 1 gennaio 2008 al 4 marzo 2008, dovrebbero aver già provveduto, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione oppure entro 30 giorni dalla stessa a mezzo F24, al pagamento del diritto annuale sulla base delle diverse misure fisse vigenti precedentemente alla pubblicazione del decreto 2008.

Pertanto, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto 2008 e dalla circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3617/C del 05.03.2008, **le imprese iscritte od annotate nel periodo dal 01.01.2008 al 04.03.2008 nella sezione speciale del Registro delle Imprese sono tenute alla compensazione od al conguaglio dell'importo già pagato a titolo di diritto annuale entro il termine per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.**

Esemplificando,

- **le imprese individuali e le società semplici agricole, iscritte od annotate nel suddetto periodo**, che abbiano già versato € 80,00 al momento della denuncia o entro 30 giorni dalla stessa a mezzo F24, **sono tenute ad un conguaglio di € 8,00**

Nel caso non fosse a conoscenza della data di iscrizione od annotazione dell'impresa nel Registro delle Imprese o di altre informazioni necessarie il conguaglio può rivolgersi all'Ufficio Diritto Annuale con le modalità di cui al punto 9.

3. IMPORTO DA CONGUAGLIARE PER LE UNITA' LOCALI

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali, come definite ai sensi dell'art. 1 lett. e) del decreto del Ministero dell'Industria 11 maggio 2001, n. 359, devono versare per ciascuna di esse **alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'unità locale** un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede legale o principale (arrotondato all'unità di euro - vedi tabella a pagina 1).

Come stabilito dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3617/C del 05.03.2008, **le imprese che abbiano denunciato l'apertura di un'unità locale che sia stata in seguito iscritta o annotata nel Registro delle Imprese nel periodo dal 01.01.2008 al 04.03.2008 sono tenute alla compensazione od al conguaglio dell'importo già pagato a titolo di diritto annuale entro il termine per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.** Al fine di conoscere la data di iscrizione od annotazione nel Registro delle Imprese delle nuove unità locali è possibile rivolgersi all'Ufficio Diritto Annuale con le modalità di cui al punto 9.

Esemplificando,

- **le imprese individuali e le società semplici agricole** che abbiano già versato € 16,00 contestualmente alla denuncia o entro 30 giorni dalla stessa a mezzo F24, **sono tenute ad un conguaglio di € 2,00 per ciascuna unità locale iscritta od annotata nel Registro delle Imprese nel suddetto periodo.**

4. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve avvenire a mezzo F24 telematico. I versamenti on line possono essere effettuati con le seguenti modalità:

- **direttamente:** mediante lo stesso servizio telematico (Entratel o Fisconline) utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali oppure ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane;
- **tramite gli intermediari** abilitati al servizio telematico Entratel che aderiscono ad una specifica convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

Come in precedenza, è data possibilità di compensare l'importo dovuto per il diritto annuale con eventuali altri crediti disponibili.

Il Modello F24 telematico si presenta suddiviso in sezioni, **per il versamento del diritto annuale compilare le sezioni "Contribuente" ed "ICI ed altri tributi locali"** come sotto indicato:

Sezione	Modalità di compilazione
Contribuente	Indicare il codice fiscale dell'impresa (non la partita IVA), i dati anagrafici e di domicilio fiscale
ICI ed altri tributi locali	codice ente: TV codice tributo: 3850 rateazione: non compilare anno di riferimento: 2008 importo a debito / credito: importo da conguagliare / compensare

5. TERMINE PER IL PAGAMENTO

La scadenza è il 16 giugno 2008.

Il pagamento del diritto annuale effettuato entro 30 giorni dalla scadenza comporta la maggiorazione dell'importo dello 0,40% (arrotondamento al centesimo di euro).

6. IMPRESE ISCRITTE NEL CORSO DELL'ANNO 2008

Le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle Imprese nel corso del 2008 sono tenute al pagamento del diritto annuale contestualmente al deposito della domanda d'iscrizione ovvero entro 30 giorni dallo stesso a mezzo F24 telematico. Qualora ciò non avvenisse, la regolarizzazione della loro posizione è possibile con le modalità di cui al punto 7. La misura del diritto per le imprese di nuova iscrizione è quella illustrata nella tabella di pagina 1.

7. RAVVEDIMENTO

Il contribuente che non abbia provveduto al versamento del diritto annuale allo scadere del termine può ravvedersi:

a) entro 30 giorni dalla violazione (ravvedimento breve) versando: l'importo del diritto annuo dovuto (codice tributo: 3850); gli interessi di mora calcolati al tasso legale del 3% annuo (codice tributo: 3851); la sanzione pari al 3,75% del tributo (codice tributo: 3852).

b) entro un anno dalla violazione (ravvedimento lungo) versando: l'importo del diritto annuo dovuto (codice tributo: 3850); gli interessi di mora calcolati al tasso legale del 3% annuo (codice tributo: 3851); la sanzione pari al 6,00% del tributo (codice tributo: 3852).

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 telematico, compilando la sezione ICI ed altri Tributi Locali, indicando il codice ente TV e l'anno di riferimento del diritto dovuto.

Al fine di facilitare i conteggi è disponibile nel sito Internet della CCIAA di Treviso un apposito sistema di calcolo che consente la determinazione dell'importo dovuto ai fini del ravvedimento.

8. SANZIONI

Nei casi di tardivo od omesso pagamento sarà applicata una sanzione, dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, come previsto dalla legge (D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e D.M. 27 gennaio 2005, n. 54). E' possibile regolarizzare il diritto omesso entro un anno dalla scadenza del termine di versamento, ricorrendo al ravvedimento di cui al punto 7. Ricordiamo che il mancato pagamento del diritto annuale **blocca l'emissione dei certificati camerali a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.**

9. INFORMAZIONI ALLE IMPRESE

Per informazioni generali:

Consultare il sito Internet della C.C.I.A.A. di Treviso	www.tv.camcom.it
Telefonare al Call Center attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00	199.505.505

Per informazioni riguardanti specifiche posizioni:

Camera di Commercio I.A.A. Ufficio Diritto Annuale Piazza Borsa, 3/B 31100 Treviso	<ul style="list-style-type: none">• telefonare ai numeri 0422.595.213 / 236 / 270 / 271 orari di apertura al pubblico dell'ufficio: lunedì e mercoledì dalle ore 8.45 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 16.30 martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.00;• inviare un fax allo 0422.598.383• inviare una e-mail all'indirizzo: diritto.annuo@tv.camcom.it
--	---

AVVISO IMPORTANTE

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali.

Si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno a che fare con l'Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

La ringraziamo per l'attenzione e porgiamo distinti saluti.

Il Segretario Generale
dott. Marco D'Eredità